

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

<i>Esame di sentenze della Corte costituzionale</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Esame di decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti</i>	<i>» 2</i>

GIUSTIZIA (IV):

<i>In sede referente</i>	<i>» 8</i>
<i>Comitato permanente per i pareri</i>	<i>» 10</i>

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

<i>In sede referente</i>	<i>» 11</i>
<i>In sede consultiva</i>	<i>» 13</i>

FINANZE E TESORO (VI):

<i>In sede legislativa</i>	<i>» 13</i>
<i>In sede referente</i>	<i>» 13</i>
<i>Comitato pareri</i>	<i>» 16</i>

DIFESA (VII):

<i>In sede legislativa</i>	<i>» 16</i>
<i>In sede referente</i>	<i>» 16</i>

ISTRUZIONE (VIII):

<i>In sede legislativa</i>	<i>» 17</i>
<i>In sede referente</i>	<i>» 19</i>

INDUSTRIA (XII):

<i>In sede referente</i>	<i>» 19</i>
<i>In sede legislativa</i>	<i>» 20</i>
<i>In sede consultiva</i>	<i>» 20</i>

LAVORO (XIII):

<i>In sede legislativa</i>	<i>Pag. 21</i>
--------------------------------------	----------------

IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>In sede referente</i>	<i>» 22</i>
<i>In sede consultiva</i>	<i>» 24</i>
<i>Indagine conoscitiva sui problemi sanitari connessi all'installazione di nuove centrali termoelettriche</i>	<i>» 24</i>

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

» 25

CONVOCAZIONI:

Giovedì 18 gennaio 1973

<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	<i>Pag. 27</i>
---	----------------

Mercoledì 24 gennaio 1973

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	<i>» 27</i>
--	-------------

Giovedì 25 gennaio 1973

<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	<i>» 27</i>
---	-------------

<i>RELAZIONI PRESENTATE</i>	<i>Pag. 27</i>
---------------------------------------	----------------

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ, indi del Vicepresidente VECCHIARELLI.* — Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, Gava, il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Evangelisti.

ESAME DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Il deputato Malagugini osserva preliminarmente di non aver compreso i criteri che hanno presieduto all'inserzione all'ordine del giorno di alcune soltanto delle sentenze della Corte costituzionale trasmesse alla I Commissione e non anche, ad esempio, di quelle nn. 138, 139, 140, 141 e 142 del 1972, relative ai decreti di trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in determinate materie e per l'esame delle quali la sua parte politica aveva avanzato da tempo formale richiesta.

Il Presidente Riz comunica di aver iscritto all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento, soltanto quelle sentenze della Corte costituzionale inviate alla I Commissione quale Commissione competente per materia e non anche tutte le altre che dovranno, ai sensi del secondo comma del citato articolo 108, essere esaminate dalla Commissione competente per materia con l'intervento di uno o più relatori designati dalla Commissione Affari costituzionali.

Resta inteso che, qualora la Presidenza della Camera dovesse modificare l'assegnazione in competenza delle sentenze citate dal deputato Malagugini, ovvero, qualora si ritenesse indispensabile un preliminare approfondimento da parte della I Commissione ai fini di determinare l'orientamento del suo o dei suoi relatori presso la Commissione competente per materia, queste potrebbero costituire oggetto di dibattito presso la I Commissione.

Il Presidente Riz riferisce, quindi, sulle sentenze nn. 5, 14, 37 e 44 del 1972 di cui è relatore, sottolineando, in riferimento al terzo comma del citato articolo 108, come esse non pongano problemi di predisposizione di iniziative legislative.

La Commissione concorda con le osservazioni del Presidente.

Il relatore Restivo riferisce sulla sentenza n. 4 del 1972, concludendo per la non neces-

sità di iniziative legislative conseguenti. La Commissione concorda.

Su proposta del relatore Bressani, il quale riferisce sulle sentenze nn. 10 e 147 del 1972, la Commissione conviene sulla non necessità di iniziative legislative.

ESAME DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, E 23 GIUGNO 1972, N. 749, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI (Doc. VI, n. 1)

Il deputato Stefano Riccio, sostituendosi al relatore Codacci-Pisanelli, osserva come la I Commissione sia chiamata per la prima volta ad esaminare, ai sensi dell'articolo 150 del Regolamento, un decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti. Rileva che il rapporto esistente tra Corte dei conti e Parlamento, ai sensi dell'articolo 100, comma secondo della Costituzione, è di collaborazione ed informazione in modo da consentire al Parlamento stesso di esprimere un giudizio sulla opportunità politica del provvedimento registrato con riserva.

Richiama, infine, la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti del 6 dicembre 1972, con la quale, « ritenuto che non sussistono fatti giuridicamente rilevanti, né risultano motivi, non presi in considerazione dalla sezione del controllo, che possano indurre a ritenere cessata la causa del rifiuto del visto », si ordina la registrazione con riserva del decreto.

Il Ministro Gava ricorda preliminarmente i fatti che hanno portato alla richiesta di registrazione con riserva del decreto sulla dirigenza. In particolare, osserva come ai primi tre rilievi mossi dalla Corte dei conti il 18 luglio 1972 al citato decreto (mancato adempimento del preventivo o contemporaneo riordinamento degli uffici; frazionamento della qualifica di direttore generale in diversi livelli retributivi; attribuzione delle funzioni dirigenziali a tutti coloro che si trovano in possesso di una determinata qualifica), cui, quale Ministro per la riforma della pubblica amministrazione replicò puntualmente indicando le ragioni che dovevano indurre alla apposizione del visto, fece seguito, successivamente, il deferimento del decreto alla sezione di controllo, la quale, in data 25 agosto 1972, ricusò il visto e la registrazione adducendo numerosi nuovi motivi di illegittimità che in parte modifica-

vano quelli inizialmente rilevati. A seguito, poi, della deliberazione del Consiglio dei ministri, le sezioni riunite della Corte dei conti, richiamandosi alle osservazioni della sezione di controllo e astenendosi dall'entrare nel merito della questione, rifiutavano il visto ed ordinavano la registrazione con riserva del decreto.

Non ritenere utile, in tale sede politica, compiere un esame analitico dei rilievi mossi dalla Corte, ai quali, peraltro, il Governo ha replicato puntualmente. Tuttavia, la questione centrale e assorbente, che merita, a suo avviso, una particolare trattazione, è quella contenuta nel primo rilievo della Corte e, cioè, se la nuova disciplina della dirigenza dovesse essere precedente o svolgersi contemporaneamente al riordinamento dei Ministeri. In realtà né precetti giuridici, né necessità logiche confortano una tale soluzione.

Ciò risulta dal fatto che quando il legislatore delegante ha voluto che più deleghe fossero attuate contemporaneamente lo ha detto espressamente: l'articolo 5 della legge n. 775, infatti, ha stabilito che si procedesse, sia pure di norma, alla coeva emanazione dei decreti delegati relativi al riordinamento dei Ministeri e degli uffici periferici con quelli concernenti l'attuazione dell'ordinamento regionale e non anche con quelli da emanare per l'attuazione delle varie deleghe (articolo 10 e seguenti; articolo 16 e seguenti) concernenti l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico del personale di tutte le carriere; l'articolo 16-bis prevedeva, a sua volta, che il decreto delegato relativo al trattamento economico dei dirigenti fosse emanato contemporaneamente a quello relativo alla disciplina del nuovo *status* dei dirigenti e, inoltre, le leggi di delega n. 249 del 1968 e n. 775 del 1970 recepiscono sostanzialmente gli accordi a suo tempo intercorsi tra Governo e sindacati.

L'autonomia della delega di cui agli articoli 16 e 16-bis è stata d'altronde riconosciuta implicitamente dalla stessa Corte dei conti quando ha ammesso a registrazione i decreti delegati relativi al trattamento dei magistrati e degli avvocati dello Stato, basato sul trattamento del direttore generale (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080); al riordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione alla quale è stata attribuita l'organizzazione dei corsi di formazione dirigenziale (decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472); all'adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato (de-

creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422).

È da notare che i citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 422 e 472 sono stati registrati dalla Corte dei conti rispettivamente il 5 e l'11 agosto 1972, ossia successivamente alla presentazione alla stessa Corte del decreto delegato concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.

Risulta chiaro, quindi, che l'attuazione preventiva o coeva delle deleghe di cui agli articoli 1 e 3 non costituiva presupposto indispensabile per l'attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 16-bis. Il Governo, tuttavia, desideroso di attuare il principio della contestualità, quantunque di osservanza non necessaria, aveva tempestivamente sottoposto alle Regioni ed alle competenti Commissioni parlamentari consultive tutti gli schemi di riordinamento dei Ministeri e dei relativi uffici periferici onde si pervenisse alla coeva emanazione dei vari decreti delegati. Gli avvenimenti politici noti hanno impedito alle Commissioni di esprimere il loro parere, ritenuto politicamente imprescindibile, ed al Governo, quindi, di attuare integralmente la procedura prevista.

Quanto alle ragioni di opportunità che hanno indotto il Governo a chiedere alla Corte dei conti la registrazione del decreto, osserva che la relativa decisione è stata attentamente ponderata e trova giustificazione nelle seguenti argomentazioni:

1) la necessità di stabilire, ai sensi del terzo comma dell'articolo 16, le agevolazioni di carriera per il personale statale passato alle Regioni secondo l'avviso della stessa Commissione parlamentare consultiva;

2) l'esigenza di non far mancare il termine di riferimento del trattamento economico dei magistrati in conseguenza della mancata attuazione della retribuzione onnicomprensiva del direttore generale (altrimenti, avrebbero potuto sorgere delicate questioni di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080);

3) la convenienza di non lasciare ancora in sospenso la disciplina della carriera e del trattamento economico della dirigenza, mentre tutte le altre categorie degli statali l'avevano ottenuta da tempo, e di rendere immediatamente operanti, anche in relazione alle innovazioni apportate alla legge sulla contabilità dello Stato, le norme concernenti i nuovi poteri e le conseguenti responsabilità dei dirigenti;

4) la convenienza di evitare le contraddizioni derivanti dalle registrazioni dei decreti

legislativi n. 472 e n. 422 sulla scuola e sulla contabilità dalla mancata registrazione del decreto sulla dirigenza;

5) l'alto interesse politico di dare finalmente inizio alla vera riforma amministrativa con la introduzione delle importanti innovazioni sulla responsabilità dei funzionari, sul decentramento organico e territoriale, sulla determinazione delle competenze, ecc.;

6) il dovere di dare il tanto atteso assetto ai segretari comunali e provinciali il cui nuovo ordinamento normativo ed economico era condizionato dalla validità del decreto legislativo sulla dirigenza.

Dopo aver rilevato come tanto la determinazione delle retribuzioni quanto il decollo del decreto sulla dirigenza sono avvenuti ad opera del Governo di centro-sinistra, conclude esprimendo la convinzione che il tempo darà ragione della profonda riforma della pubblica amministrazione attuata anche attraverso il decreto sulla dirigenza.

Il deputato Cossiga ribadendo l'orientamento già espresso sull'argomento nel precedente dibattito del 16 novembre scorso, osserva che la disfunzione dell'amministrazione dello Stato incide profondamente anche sulla critica situazione economica del paese producendo grave turbamento sull'affidabilità e credibilità dei pubblici poteri.

L'attuale discussione pone in maniera non più dilazionabile problemi come quello della revisione dell'istituto della registrazione con riserva, della stessa composizione della Corte dei conti e dei rapporti tra questa e il Governo, che risultano disciplinati ancora da leggi fasciste e pre-fasciste, certo non in armonia con l'attuale Costituzione; appare, quindi, largamente equivoca la natura e il fondamento delle attribuzioni del Parlamento, in relazione alle funzioni svolte dalla Corte dei conti, e, particolarmente, alla sua attività di apposizione del visto per la registrazione con riserva, quando il Governo disponga, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, che il provvedimento abbia corso.

Dopo aver sottolineato come la Corte dei conti, in un momento difficile abbia svolto con coraggio e indipendenza la sua funzione di controllo, che è garanzia per lo stesso Governo, dichiara che insieme con altri colleghi ha presentato un progetto di legge diretto alla modificazione dell'istituto della registrazione con riserva. A suo avviso, tale istituto potrà essere mantenuto nell'ordinamento — e, d'altro canto, sarebbe forse eccessivo attribuire un valore preclusivo assoluto alla pronuncia di

illegittimità della Corte — soltanto se si consentirà al Parlamento di intervenire in modo giuridicamente efficace.

Dopo aver deplorato l'aggressione ad opera dei dirigenti della DIRSTAT nei confronti della Corte dei conti, dichiara di dover dissentire sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello politico, dalle considerazioni espresse dal Ministro Gava sulla attuazione della riforma della pubblica amministrazione. Come è noto, infatti, lo sforzo compiuto dal Parlamento in sede di approvazione della legge di delega fu quello di prendere spunto dall'attuazione dell'ordinamento regionale per procedere ad una riforma globale della pubblica amministrazione: al trasferimento delle funzioni alle regioni avrebbe dovuto seguire una valutazione qualitativamente e quantitativamente nuova dei compiti residui dello Stato, sulla cui base riorganizzare i ministeri e, quindi, fissare le posizioni dirigenziali.

Comunica quindi di aver ricevuto dal presidente della DIRSTAT una lettera in cui lo stesso gli richiedeva spiegazioni in ordine ad affermazioni da lui fatte in sede parlamentare e di cui era stato informato dal Ministro. In proposito dichiara che egli non ha risposto al professor Vestri direttamente — a costo di apparire scortese — perché non ritiene di dover dar conto allo stesso di giudizi, opinioni e apprezzamenti formulati in sede parlamentare e che, peraltro, intende rispondergli ora indirettamente, attraverso la cortesia del Ministro Gava come fece più volte, denunciando la sua interpretazione della posizione costituzionale del Ministro e dei poteri della burocrazia e l'incitamento a suo tempo rivolto ai direttivi alla non collaborazione politica, come atteggiamenti politicamente di eccezionale gravità che denunciano almeno una mentalità estranea ai principi del regime democratico e parlamentare e uno spirito corporativo che sfiora l'incitamento alla disobbedienza e al boicottaggio del potere politico, espressione della sovranità popolare; e non si può che essere preoccupati che al vertice di una importante organizzazione di categoria vi sia persona che ha siffatta idea del funzionamento di un regime democratico e dei doveri, diritti e funzioni dei massimi collaboratori amministrativi del Governo. Ma ciò non deve far identificare le posizioni del professor Vestri con quelle di tutta una vasta categoria di fedeli servitori dello Stato.

Conclude esprimendo il suo rammarico per essersi perduta anche questa occasione di riforma della pubblica amministrazione auspicando, da un lato, che le sue previsioni ne-

gative possano essere smentite e, dall'altro, anche ad evitare travalimenti alle buone intenzioni del Governo, che il completamento della riforma della pubblica amministrazione sia fatto direttamente dal Parlamento e non più attraverso lo strumento della delega legislativa.

Il deputato Caruso premette che l'illegittimità del decreto sulla dirigenza non può essere sanata in questa sede e che, pertanto, non confuterà le argomentazioni giuridiche esposte dal Ministro anche per il carattere prevalentemente burocratico, della sua difesa circa l'operato del Governo.

Dopo aver rilevato che la decisione del Governo di richiedere la registrazione con riserva è stata assunta in spregio dell'atteggiamento generale del paese, quale è emerso dalla stampa di informazione ad eccezione, soltanto, di quella dichiaratamente di destra, sottolinea come il Governo abbia completamente svuotato la delega conferitagli dal Parlamento — nella quale, peraltro, il suo gruppo non si identificava contenendo soltanto timidi accenni di riforma, tanto è che si astenne dal voto sulla legge n. 775 del 1970 — ponendo in essere un decreto che è preclusivo della riforma.

Ricorda, quindi, l'attività svolta dalla Commissione parlamentare consultiva ed il ritardo con il quale, deliberatamente, il Governo le trasmise i decreti, che provano da un lato, che l'occasione di riforma della pubblica amministrazione si è voluta intenzionalmente perdere e, dall'altro, che lo strumento della delega legislativa non potrà più essere accordato, quanto meno in questa materia, come osservato dal deputato Cossiga.

Contesta, quindi, analiticamente le ragioni di opportunità politica addotte dal Ministro a sostegno della richiesta di registrazione con riserva, dimostrando, tra l'altro, che i vantaggi offerti al personale trasferito alle regioni sono stati inferiori a quelli del personale rimasti allo Stato, nonché l'assoluta mancanza di ogni carattere riformatore del provvedimento, il quale non solo non ha definito le funzioni dirigenziali ma, per certi aspetti, ha limitato addirittura i poteri in precedenza attribuiti perpetuando la catena di irresponsabilità che regge la pubblica amministrazione.

Dopo aver sottolineato l'atteggiamento sprezzante tenuto dall'attuale Governo di centro-destra nei confronti del Parlamento che è confermato dallo stesso continuo ricorso al decreto-legge e alle richieste di deleghe legislative, rileva come la censura al suo comporta-

mento nella vicenda del decreto in esame sia venuta non solo dall'opinione pubblica ma dalla stessa maggioranza parlamentare che lo sorregge e conclude negando qualsiasi fondamento alle motivazioni di asserita opportunità politica addotte dal Ministro Gava.

Il deputato Cataldo si sofferma sui problemi connessi all'esercizio dei poteri delegati da parte del Governo e sulle condizioni che possono giustificare la registrazione con riserva ad opera della Corte dei conti di provvedimenti illegittimi adottati dal Governo.

Dopo aver sottolineato le violazioni dei principi e criteri direttivi operati dal Governo che, all'interesse generale quale individuato nella legge delegante, ha fatto prevalere quello della DIRSTAT, esprime riserve sul modo in cui si sono svolti i rapporti tra i vari organi ausiliari dello Stato che confermano la volontà politica del Governo di non attuare la Costituzione.

Il deputato Trantino esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo sulla relazione del Ministro Gava in merito alla registrazione con riserva del decreto per la dirigenza sia perché tale disciplina è indispensabile per riformare la pubblica amministrazione sia per coerenza agli impegni assunti in sede sindacale. Auspica, nonostante talune perplessità, che la riforma della pubblica amministrazione possa essere rapidamente completata.

(La seduta, sospesa alle 13,15, è ripresa alle 16).

Il deputato Concas rileva che dall'esame e dal raffronto delle due leggi di delegazione, la n. 249 del 1968 e la n. 775 del 1970, emergono con estrema chiarezza i motivi giuridici, politici e di merito che non consentono al suo Gruppo di avallare il decreto del Governo sulla dirigenza statale, che è gravato dalle obiezioni di illegittimità mantenute dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di registrazione con riserva.

Dichiara, quindi, di condividere le motivazioni della Corte dei conti, il cui approfondimento dovrebbe, a suo avviso, portare a configurare il rilievo opposto alla registrazione come uno dei casi in cui esso assume il carattere di rifiuto assoluto con potere, quindi, di bloccare definitivamente l'ulteriore *iter* del decreto.

Respinge le reiterate affermazioni del Ministro della riforma e del Presidente del Consiglio sul fatto che questo provvedimento il Governo in carica l'abbia ereditato dal centro-sinistra, in quanto la volontà politica emergente dal presente decreto ha distorto completa-

mente il positivo risultato di un'azione legislativa, che aveva visto significative convergenze tra le forze politiche e con le forze sindacali.

Osserva, quindi, che se è vero che l'istituto della registrazione con riserva è previsto dalla legge, è anche vero che, nella prassi, tale istituto è ormai di rarissima applicazione per la sua dubbia costituzionalità, in quanto rischia di togliere ogni valore al controllo di legittimità sugli atti del Governo, riducendolo ad una mera valutazione politica *ex post* da parte del Parlamento. Tale valutazione si concretizza in una censura dell'operato del Governo per il mancato rispetto della volontà dell'organo delegante, che non può essere disgiunta dal contesto politico attuale, caratterizzato da un governo spostato a destra e per di più incline alle tentazioni di scavalcare il Parlamento.

Il deputato Codacci-Pisanelli richiama l'attenzione della Commissione sui profili di ordine giuridico-costituzionale connessi alla posizione della Corte dei conti, ai suoi rapporti con il Parlamento, al controllo da essa svolto nei confronti degli atti del Governo che non può estendersi al merito e nemmeno all'eccesso di potere che, tra le sue forme tipiche o sintomatiche, ha l'illogicità manifesta. Ritiene costituzionalmente corretta la decisione del Consiglio dei ministri di sottoporre alla registrazione anche gli atti con forza di legge che, perciò stesso non possono essere illegittimi, ma soltanto eventualmente incostituzionali, osservando come alla Costituente l'istituto della registrazione con riserva fosse stato posto in connessione con gli atti politici insuscettibili di impugnativa innanzi al Consiglio di Stato.

Osserva, inoltre, che le leggi organiche presuppongono, come storicamente confermato, l'esercizio di poteri delegati e, d'altronde, è sempre ammesso il controllo da parte del Parlamento sull'uso della delega.

Dopo aver sottolineato che la Corte dei conti ha fatto il suo dovere, richiamando l'attenzione del Parlamento, ritiene valide le ragioni addotte dal Governo a giustificazione della sua richiesta di registrazione con riserva e non gli appare necessario che la Commissione adotti alcuna particolare decisione.

Il deputato Vetere precisa che l'oggetto della discussione deve essere costituito dalla valutazione dell'operato del Governo, nel senso, cioè, dell'esame della corrispondenza del decreto alle decisioni del Parlamento.

In particolare osserva che secondo i principi della legge di delegazione, il Governo

avrebbe dovuto prima attuare il decentramento regionale e, quindi, quello funzionale all'interno dell'apparato statale, riordinando peraltro preliminarmente i vari ministeri e, solo successivamente, procedendo alla determinazione delle funzioni dirigenziali predisponendo il relativo decreto.

Contesta il fatto che si sia realizzata una riduzione nel numero dei dirigenti, perché oltre gli organici devono essere considerati i dirigenti in sovrannumero nonché la possibilità di attribuzione della qualifica di consigliere. A suo avviso si è sostanzialmente mantenuta la situazione di fatto esistente che, per certi aspetti (ad esempio la proporzione tra direttori di divisione ed ispettori generali), è stata aggravata. A questo si aggiunga che non appena cesserà di operare la disciplina transitoria che implicherà che gli attuali dirigenti si avvalgano anche del meccanismo della buonuscita, si prospetterà il problema della sistemazione degli oltre 20.000 direttivi che non troveranno posto nella dirigenza.

Conclude respingendo le giustificazioni addotte dal Governo per la registrazione con riserva del decreto che ha sconvolto la riforma della pubblica amministrazione delineata dal Parlamento.

Il deputato Ciampaglia considera giuridicamente corretta l'azione del Governo diretta a chiedere la registrazione con riserva del decreto sulla dirigenza.

Condivide, peraltro, le perplessità sull'eccessivo uso delle deleghe, auspicando che gli ulteriori provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione siano esaminati direttamente dal Parlamento.

Il deputato Bandiera dichiara che i repubblicani hanno già precisato che la questione degli stipendi degli alti dirigenti della pubblica amministrazione, per i molti problemi che solleva, non può essere solo considerata sotto l'aspetto della legittimità o meno del provvedimento, il quale, tra l'altro, era stato preparato nella scorsa legislatura.

Rileva che vi è anche il problema, già qui sollevato, di una organica riforma amministrativa, che tenga conto dell'ordinamento autonomistico e del trasferimento dei poteri alle regioni, nonché dell'attuazione del dettato costituzionale sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Afferma che il suo Gruppo ha sollevato il problema della retribuzione degli alti dirigenti dello Stato, del parastato, degli enti pubblici e delle partecipazioni nel clima di una situazione finanziaria estremamente preoccupante e di acute tensioni sociali e, pertanto, non

sono i problemi formali relativi alla registrazione del provvedimento che possono politicamente interessare il Gruppo repubblicano.

Il deputato Galloni si richiama ampiamente al precedente dibattito svoltosi; sugli stessi argomenti, anche se non nei medesimi termini, nella seduta del 16 novembre e agli orientamenti da lui espressi in quella sede.

Avanza perplessità e preoccupazioni per l'applicazione di questo decreto che infrange il disegno unitario di riforma della pubblica amministrazione delineato nella legge n. 775: ciò comporta, a suo avviso, difficoltà negli stessi consigli d'amministrazione dei ministeri per l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali in assenza di definiti criteri di individuazione e riflessi negativi nei rapporti tra Stato e Regioni per la già manifestatasi tendenza al riflusso da parte dei funzionari a quelle trasferiti.

Concorda con le osservazioni del deputato Cossiga circa l'uso della delega legislativa in tali materie anche per consentire al Governo di sottrarsi alle influenze e pressioni settoriali della burocrazia, aprendo invece un dialogo approfondito con il Parlamento che consenta di correggere i difetti dei decreti delegati e di ridurre i pericoli da taluni colleghi paventati. Condivide, infine, le conclusioni del deputato Codacci-Pisanelli circa il compito della Commissione in tale sede.

Il deputato Caruso presenta, anche a nome dei deputati Malagugini, Fracchia, Vetere, Vetrano, Baldassi, Vania, Sandomenico, Bartolini, Bertoldi, Concas, Savoldi e Strazzi la seguente proposta di risoluzione:

« La Commissione affari costituzionali della Camera,

viste le ordinanze in data 6 dicembre 1972, n. 14/SR/E e in data 6 dicembre 1972, n. 15/SR/E, con le quali le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno disposto la registrazione con riserva rispettivamente del decreto legislativo in data 30 giugno 1972, n. 748 concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e del decreto legislativo in data 23 giugno 1972, n. 749, concernente il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali;

considerato che i rilievi delle sezioni riunite della Corte dei conti denunciano la violazione da parte del Governo dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, per quanto attiene al decreto sulla disciplina sulla cosiddetta dirigenza dello Stato ed una chiara mancanza

di delega per quanto concerne il decreto relativo al nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali;

considerato che in conseguenza delle decisioni assunte dal Governo risulta gravemente compromesso il riordinamento della pubblica amministrazione, nonché pregiudicato quello pure urgente ed indilazionabile dei comuni e delle province;

rilevato altresì che il Governo ha tenuto nella lunga vicenda un comportamento manifestamente prevaricatore del Parlamento, che pure gli aveva delegato per una parte l'esercizio del potere legislativo, marcando un rapporto fiduciario cui il Governo è venuto meno ed un comportamento di turbativa dei corretti rapporti tra organi dello Stato;

respinge le motivazioni di asserita opportunità politica con le quali il Governo ha ritenuto di giustificare il proprio operato, poiché esse contrastano con la volontà sovraneamente espressa dal Parlamento nella materia e perciò non possono essere ritenute prevalenti ed assorbenti rispetto alle sostanziali illegittimità dei decreti legislativi, quali risultano dalle ordinanze della Corte dei conti e

richiama il Governo a tenere un corretto rapporto con il Parlamento, in particolare per quanto attiene all'osservanza dei principi e criteri direttivi nell'esercizio delle deleghe accordate;

assume l'orientamento di rivedere in sede parlamentare l'intera materia anche in relazione al riordinamento della pubblica amministrazione per rimediare alle conseguenze negative derivate dal decreto sulla "dirigenza" » (8/00001).

Il Ministro Gava si dichiara nettamente contrario alla proposta di risoluzione presentata dai deputati Caruso ed altri, che contiene giudizi irraguardosi nei confronti del Governo, il quale ha sempre avuto ed ha il massimo rispetto per il Parlamento.

Dopo aver rilevato che il Governo ha per primo coscienza del fatto che la riforma dell'Amministrazione non è assolutamente compiuta ma appena iniziata, dichiara che è auspicio del Governo ottenere la piena collaborazione del Parlamento, specie in questa materia, ma non può che respingere decisamente, perché in contrasto con la realtà, il giudizio globale da taluno espresso su una burocrazia ispirata soltanto a perseguire interessi corporativi.

Il Governo, quindi, è contrario all'approvazione della risoluzione proposta.

Il deputato de Vidovich intervenendo per dichiarazione di voto preannuncia che il suo Gruppo voterà contro la risoluzione proposta in quanto con il decreto in esame si dà inizio alla riforma della pubblica amministrazione attesa da tempo.

Il deputato Cossiga intervenendo per dichiarazione di voto anche a nome dei deputati Bressani, Fontana e Galloni, prende atto che il Governo non ha chiesto la ratifica del suo operato concretantesi nell'aver disposto la registrazione con riserva del decreto sulla dirigenza, atto nei confronti del quale viene ribadito il più fermo dissenso. In relazione a ciò la proposta di risoluzione presentata appare come espressione della posizione generale di opposizione al Governo propria dei Gruppi che l'hanno presentata e che non può essere condivisa sia per coerenza con il voto di fiducia a suo tempo espresso, sia perché investe un problema politico sul quale egli e gli altri colleghi ritengono di essere assolutamente vincolati dalla disciplina di partito.

Poiché essi non intendono proiettare in questa sede le note posizioni di dissenso nei confronti dell'attuale orientamento del Governo e anche per il fatto che la risoluzione contiene espressioni e giudizi sul Governo assolutamente non condivisibili, preannunciano il voto contrario consapevole e convinti che esso non può peraltro suonare in nessun modo approvazione per la decisione presa dal Governo di dar corso al citato decreto nonostante il giudizio di illegittimità su di esso pronunciato dalla Corte dei conti.

Il Ministro Gava precisa, quindi, che il Governo non ha mai chiesto che fosse approvato o ratificato il suo operato e non ritiene di doverlo fare in questa circostanza.

Il Presidente Riz pone in votazione la proposta di risoluzione Caruso ed altri, che risulta respinta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente REALE ORONZO. —
 Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Ferioli.

Il Presidente comunica che i rappresentanti di tutti i gruppi hanno manifestato la loro adesione alle richieste di trasferimento

in sede legislativa della proposta di legge n. 392, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria, e della proposta di legge n. 702, riguardante gli onorari dei notai, conformemente alle deliberazioni adottate dalla Commissione, con l'assenso del Governo, nelle sedute del 7 e del 20 dicembre 1972. Avverte che pertanto le suddette richieste sono state trasmesse al Presidente della Camera.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Parere della I e della V Commissione) (864).
 (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame preliminare del disegno di legge.

Il deputato Musotto, espresso il suo vivo apprezzamento per la relazione del deputato Dell'Andro, afferma di ritenere peraltro superfluo un esplicito riferimento al principio di legalità, che evidentemente rimarrà fermo anche in occasione dell'emanazione del nuovo codice, mentre il problema della successione delle leggi nel tempo non si pone per il diritto processuale, atteso che le norme sul procedimento giurisdizionale per loro natura vanno immediatamente applicate, se non sia diversamente disposto da regole transitorie. Ed è dalla natura stessa della norma che si evince la sua appartenenza al campo sostanziale, se essa disciplina i presupposti e le caratteristiche della pretesa punitiva, ovvero a quello processuale, se concerne invece i modi e le forme di attuazione della pretesa stessa.

Ricordato che ventotto anni orsono già si affermò in sede governativa la necessità di una radicale ed organica riforma della procedura penale, osserva che il problema non è ulteriormente dilazionabile, sicché il Parlamento deve rapidamente concludere l'esame del disegno di legge in discussione, già punto di arrivo di lunghi ed approfonditi dibattiti svoltisi nella precedente legislatura.

Ritiene pericolosa ed inutile l'espressione, che figura all'inizio dell'articolo 2, secondo cui il nuovo codice « deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio ». Pericolosa, perché, soprattutto in sede interpretativa, la suddetta formulazione può ostacolare l'emanazione di una normativa moderna e pienamente aderente ai principi costituzionali e democratici, che, tra l'altro, non tollerano il maggior vantaggio offerto dal processo di tipo accusatorio al ricco rispetto al povero. Inutile, perché il rito accusatorio è storicamente superato dalla sostituzione della

pubblica accusa, portatrice di interessi della collettività, alla parte privata, che alle origini instaurava il processo esclusivamente per avere soddisfazione dell'offesa personalmente subita.

Secondo le più moderne teorie, del resto, né il pubblico ministero né lo stesso imputato possono considerarsi parti, bensì costituiscono, assieme al giudice, i soggetti del procedimento, aventi ruoli distinti: e non occorre ritornare al processo di parti ed adottare il sistema accusatorio per realizzare la parità tra la posizione dell'accusa e quella della difesa.

Il problema semmai sarebbe quello dell'eliminazione del ruolo del giudice istruttore: al riguardo, tuttavia, si è dovuti addivenire ad un compromesso tra le tesi di coloro che volevano sopprimere *in toto* l'attività istruttoria e le opinioni di quanti ritenevano che la raccolta delle prove a carico non potesse essere affidata al pubblico ministero, ma dovesse essere demandata ad un giudice imparziale.

Anche il tema delle indagini preliminari, estremamente controverso, necessita di una soluzione di compromesso, apparendo al riguardo soddisfacente quella che figura nel disegno di legge, che pone il divieto di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato compiuti dalla polizia giudiziaria.

Afferma inoltre che il potere del giudice del dibattimento di interrogare direttamente l'imputato ed i testimoni non può coerentemente essere negato quando si demanda al giudice stesso la ricerca materiale delle prove, soprattutto se si tiene presente che chi giudica non ha altro obiettivo che l'accertamento della verità.

Conclude affermando la sua adesione al disegno di legge e sottolineando la necessità di un dibattito accelerato, che si concentri esclusivamente sui pochi punti che richiedono un'eventuale revisione (quale quella relativa alla non specificazione delle formule di assoluzione, in ordine al quale preannuncia il suo dissenso, o quello dell'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove, istituto che a suo avviso può essere soppresso soltanto per la fase istruttoria).

Il deputato Pietro Riccio manifesta il suo giudizio favorevole sul disegno di legge, che andrebbe integrato con la previsione della responsabilità del giudice per dolo o colpa professionale, nonché con la introduzione del principio in virtù del quale anche l'imputato non abbiente deve essere assistito da un difensore di sua fiducia.

Occorre inoltre prevedere la sanabilità delle nullità non fatte valere nella fase suc-

cessiva a quella nella quale si sono prodotte, ed attribuire esclusivamente a giudici togati la competenza a giudicare dei reati più gravi, attesa la difficoltà di reperire giudici popolari, i quali inoltre presentano minori garanzie di imparzialità e di preparazione giuridica. Ciò tanto più quando si affermi il principio della responsabilità anche per colpa del giudice togato.

Ritiene altresì necessario prevedere procedure semplificate in ordine all'acquisizione in sede di appello degli atti del dibattimento di primo grado e reputa necessaria una revisione delle norme sulla connessione, atteso che la sentenza n. 198 del 1968 della Corte costituzionale non favorisce certamente la sollecita conclusione dei procedimenti.

Rileva la necessità di un coordinamento tra i nn. 8 e 15 dell'articolo 2, concernenti le formule di assoluzione, ed osserva che non appare consigliabile consentire la provvisoria esecuzione delle sentenze che obbligano al risarcimento dei danni morali.

Ritiene opportuno prevedere la verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria, da effettuare alla presenza del difensore, e conclude esprimendo l'auspicio che il nuovo codice non dia luogo ai tanto deprecati contrasti di giurisprudenza tra sezioni penali e sezioni civili della Cassazione, nonché tra la Corte suprema e la Corte costituzionale.

Il deputato Terranova concorda con il deputato Spagnoli nel ritenere che il disegno di legge si ispiri sostanzialmente al sistema delle « tre istruttorie », in aperto contrasto con esigenze di speditezza vivamente avvertite anche nella pubblica opinione, la quale ha creato un « caso Valpreda » proprio per la lentezza di processi nei quali l'imputato resta in tale posizione per anni.

Ogni processo dovrebbe invece essere esaurito nell'arco di pochi mesi, essendo questa la prima garanzia del cittadino, che non deve degenerare in garanzia dell'impunità. Occorre in questo ordine di idee chiarire che l'obiettivo primario della pena è quello della protezione e della difesa sociale, da realizzare attraverso una sanzione rigidamente proporzionata al reato. E nella fase dell'espiazione della pena che viene in considerazione l'obiettivo secondario, e cioè la rieducazione del reo, realizzabile a sua volta soltanto previa una radicale riforma del sistema penitenziario ed un adeguato potenziamento dell'edilizia carceraria, le cui attuali strutture trasformano il carcere in una scuola di criminalità anziché in uno stabilimento rieducativo.

Osserva inoltre che il problema delle perizie va risolto attraverso una revisione delle norme sulla liquidazione degli onorari dei periti, e che appare da condividere l'orientamento del relatore, contrario all'abolizione delle diverse formule di proscioglimento: soltanto l'assoluzione per insufficienza di prove appare da sopprimere.

Al n. 23 dell'articolo 2 viene consacrata la attuale soluzione ibrida, che non pone alle esclusive dipendenze del magistrato la polizia giudiziaria. Questa deve conservare la facoltà delicata ed importante di interrogare lo imputato, non potendo il pubblico ministero provvedere al riguardo con il dovuto approfondimento per tutti i procedimenti di sua competenza: ma al contempo occorre porre l'obbligo di verbalizzare gli interrogatori medesimi e prevedere la presenza del difensore.

Le disposizioni dei nn. 41 e 47 dell'articolo 2 pongono termini eccessivi per la durata della custodia preventiva: l'istruttoria non deve superare i sei mesi (salvo un'eccezionale proroga di altri sei mesi) e due anni devono essere sufficienti per concludere anche il giudizio di secondo grado, al termine del quale, tuttavia, non dovrebbe essere scarcerato l'imputato nei cui confronti siano state emesse due sentenze conformi di condanna. In tal modo, del resto, si eviterebbero alcuni inutili ricorsi in Cassazione.

Concorda con il relatore Dell'Andro nel ritenere priva di efficacia la riforma in esame ove ad essa non si accompagnino sia quella dell'ordinamento giudiziario, sia un'adeguata redistribuzione delle piante organiche degli uffici sia, infine, la ristrutturazione dell'ordinamento penitenziario. Purtroppo l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio denota la carente volontà politica del Governo ad operare nel senso di un reale rinnovamento. E le numerose critiche rivolte, con indebite generalizzazioni, al corpo dei magistrati vanno rimate alla luce del grave disagio in cui costoro si dibattono, spesso aggravati da una mole eccessiva di lavoro ed avviliti da gravi carenze di collaboratori, di attrezzature, anche le più modeste.

Ritiene giusto quindi prevedere una responsabilizzazione dei magistrati, come proposto dal deputato Pietro Riccio, la quale tuttavia presuppone che il magistrato stesso sia dotato dei mezzi indispensabili per applicare le leggi in modo corretto, sollecito ed imparziale.

Il deputato Antonino Macaluso rileva che il disegno di legge in esame non elimina al-

cune delle carenze imputabili alla legislazione vigente.

Va rilevato, ad esempio, che al n. 8 dell'articolo 2 si prevede la non specificazione del dispositivo delle formule di proscioglimento, ma non si indica il dispositivo da adottare, punto questo assai importante per quanto concerne i riflessi della sentenza sui terzi.

Del pari inaccettabile è il divieto di verbalizzare gli atti di polizia giudiziaria; divieto che, come appare evidente soprattutto a chi ha esperienza diretta in materia, si risolve a tutto danno della certezza del diritto e della immediatezza della prova.

Né il disegno di legge prevede rimedi, eventualmente attraverso un ampliamento dell'istituto dell'incidente di esecuzione, per quelle situazioni incresciose che, per omissione del difensore di ufficio, vengono spesso a crearsi a carico di imputati residenti all'estero, i quali a loro insaputa vengono condannati e subiscono inaspettatamente l'esecuzione della condanna all'atto del ritorno in patria.

Conclude affermando che un sostanziale rinnovamento della procedura penale presuppone un adeguato potenziamento degli uomini e dei mezzi destinati agli uffici giudiziari.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 13,20. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie (*Parere alla VI Commissione*) (1402).

A seguito della relazione favorevole del deputato Musotto, il Comitato esprime il seguente parere:

La Commissione esprime parere favorevole, osservando peraltro che sarebbe preferibile ristrutturare il testo dell'articolo 3 nel senso di modificare espressamente l'articolo 75 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (Parere alla VI Commissione) (1403).

Riferisce il Presidente Castelli, formulando alcune osservazioni.

A seguito degli interventi dei deputati Stefanelli, Pietro Micheli e Musotto, il Comitato delibera di esprimere il seguente parere:

La Commissione osserva che la prevista proroga, per taluni casi superiore ad un anno, dei termini di decadenza e di prescrizione, che verrebbero tutti a scadere il 31 dicembre 1973, porterebbe a concentrare in un'unica data adempimenti che conviene restino dilazionati secondo il ritmo naturale di scadenza. Attese peraltro le evidenti necessità dell'amministrazione di realizzare con congruo margine di tempo un adeguato piano di lavoro, appare opportuno disporre da un lato una sospensione di tutti i termini (eventualmente sino al 30 giugno 1972) e dall'altro lato la proroga dei termini medesimi di uno o più mesi, ma in modo da articolare le scadenze secondo un ritmo più naturale, evitando la concentrazione ad un'unica data fissa.

Con le suesposte osservazioni la Commissione esprime parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 9,25. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo: il Ministro delle partecipazioni statali, Ferrari-Aggradi, ed i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per l'agricoltura e le foreste, Alesi; per l'industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi; e per le partecipazioni statali, Mattarelli.

All'inizio di seduta, il Presidente Preti comunica di aver ricevuto, da parte dei deputati del gruppo comunista, una richiesta di invitare il Ministro del bilancio e della programmazione economica a riferire alla Commissione l'orientamento del Governo in merito alla nota questione del sindacato di controllo della Montedison.

Il deputato D'Alema, nell'illustrare le ragioni che sono alla base dell'iniziativa assunta

dal gruppo comunista, precisa che la richiesta seduta dovrebbe aver luogo prima della prossima riunione del sindacato di controllo della Montedison, già fissata per il prossimo 20 gennaio.

Il Ministro Ferrari-Aggradi dichiara di essere personalmente a disposizione della Commissione fin da ora. Poiché, peraltro, la richiesta non è stata rivolta a lui direttamente, assicura che si farà interprete di tale istanza presso il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (Parere della VI e della XII Commissione) (677).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore Carenini riferisce ampiamente alla Commissione sui lavori svolti dall'apposito Comitato ristretto, incaricato di formulare le proposte relative al testo degli articoli del disegno di legge e sulla impossibilità, ivi riscontrata, di pervenire ad una unanime richiesta di assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Mattarelli richiama ancora una volta l'urgenza di pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento e riferisce il consenso del Governo ad elevare l'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM dagli iniziali 125 miliardi a 215 miliardi.

La Commissione passa, successivamente, all'esame delle singole disposizioni contenute nel testo del disegno di legge. L'articolo 1 è approvato con una modifica proposta dallo stesso relatore Carenini ed intesa ad aumentare il fondo di dotazione EFIM di 215 (anziché 125) miliardi, in ragione di 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, 35 miliardi per l'anno 1974 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976. Sono, quindi, approvati due articoli aggiuntivi: il primo, proposto dai deputati Giorgio La Malfa e Compagna, stabilisce l'obbligo per l'EFIM di presentare annualmente un rendiconto patrimoniale ed economico, nonché uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali l'Ente detenga almeno il 50 per cento del capitale sociale; il secondo, presentato dai deputati Scotti e Tesini, prevede la presentazione al CIPE, da parte dell'EFIM e previa intesa con la FINAM, di un programma per il settore agricolo-alimentare concernente la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei pro-

dotti. Anche l'articolo 2 del disegno di legge (copertura dell'onere finanziario) risulta modificato in relazione agli emendamenti introdotti all'articolo 1.

Su proposta del Presidente Preti, la Commissione delibera, quindi, di conferire mandato al relatore Carenini di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato dei nove, che egli stesso si riserva di presiedere, oltre al relatore Carenini, i deputati Baslini, Compagna, Delfino, Di Vagno, Gambolato, Gava e Tamini.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT (Parere della I, della VI e della XII Commissione) (675).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue e conclude l'esame del disegno di legge già iniziato nella seduta del 15 novembre 1972.

Il deputato Bartolini prospetta da un lato l'esigenza di ascoltare le regioni interessate su un problema di così vasta portata e che tocca la sfera di competenza delle regioni medesime in materia di acque minerali e termali, dall'altro la opportunità di una legge speciale (da varare rapidamente) per affrontare e sanare la delicata situazione gestionale della società Recoaro.

Il deputato Tesini dichiara che il gruppo democristiano è sensibile alla urgenza di varare sollecitamente il disegno di legge, tant'è che proprio la sua parte politica avanzò la proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa, proposta sulla quale l'opposizione di sinistra ritenne di non poter consentire.

Dopo una breve replica del relatore Carenini (il quale ritiene di non poter condividere nessuna delle proposte avanzate dal deputato Bartolini e invita la Commissione a concludere l'esame in sede referente, constatata l'impossibilità di pervenire ad una unanime richiesta di trasferimento in sede legislativa), nonché del Sottosegretario Mattarelli (il quale si dichiara d'accordo con il relatore), la Commissione approva, senza modifiche, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge; approva, altresì, un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Compagna e Giorgio La Malfa relativo all'obbligo per l'EAGAT di presentare annualmente un rendiconto patrimoniale ed economico.

Su proposta del Presidente Preti, la Commissione conferisce, successivamente, al re-

latore Carenini il mandato di predisporre la relazione scritta per l'Aula.

Il Presidente Preti chiama a far parte del Comitato dei nove, che egli stesso si riserva di presiedere, oltre al relatore Carenini, i deputati Baslini, Compagna, Delfino, Di Vagno, Gambolato, Gava e Tamini.

Disegno di legge:

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni (Parere della VI e della XII Commissione) (953).

(Seguito dell'esame e nomina di un Comitato ristretto).

Il relatore Gava, dopo aver riassunto i termini del precedente dibattito svoltosi in Commissione sul disegno di legge per l'aumento del capitale sociale della GEPI, prospetta la ipotesi di pervenire alla costituzione di un Comitato ristretto, al quale affidare l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. Con la proposta del relatore si dichiara d'accordo il deputato Bernini.

Il Sottosegretario Tiberi ricorda le ragioni che sono alla base della richiesta di rifinanziamento della GEPI in un momento particolarmente difficile in cui versa l'industria italiana. Dopo aver manifestato vivo apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal deputato Gava (che ha messo in evidenza aspetti positivi e negativi dell'attività della GEPI) e dopo aver sottolineato che gli interventi della finanziaria vanno collegati e correlati anche con tutti gli altri mezzi e strumenti di cui dispone la mano pubblica per determinare diversi e più incisivi interventi nella situazione economica italiana, conclude dichiarando che il Governo non è contrario ad una ulteriore e più approfondita fase di meditazione del provvedimento da affrontare in sede di Comitato ristretto, ma ritiene doveroso confortare la richiesta del relatore che si dia il più sollecito avvio alla approvazione del disegno di legge.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta del relatore Gava di nominare un Comitato ristretto.

Il Presidente Preti chiama a far parte di tale Comitato ristretto, che egli stesso si riserva di presiedere, oltre al relatore Gava, i deputati Altissimo, Bartolini, Bernini, Carenini, Colombo Vittorino, Compagna, Delfino e Di Vagno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 10,25. —
Presidenza del Presidente PRETI.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie (*Parere alla VI Commissione*) (1402).

Su proposta del relatore Tarabini e dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Bassi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (*Parere alla VI Commissione*) (1256).

Su proposta del relatore Tarabini e dopo che il deputato Bernini ha sollevato riserve sul merito del disegno di legge (preannunciando l'astensione dei deputati del gruppo comunista), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

FINANZE E TESORO (VI)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente Malfatti.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini, per le finanze, Amadei.

Proposte di legge:

Pisoni ed altri: Ulteriore proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (655);

Olivi ed altri: Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (935);

Micheli Pietro ed altri: Proroga delle disposizioni per la regolarizzazione del titolo della proprietà rurale (977);

(*Parere della IV Commissione*).

(*Discussione e approvazione con modificazioni della proposta di legge n. 655 e assorbimento delle proposte di legge nn. 935 e 977*).

Il relatore Pandolfi, richiamata la relazione svolta in sede referente, il 29 novembre 1972, propone di assumere quale testo base la proposta n. 655 il cui articolo unico suggerisce di emendare nel senso di ridurre a due anni la proroga dell'efficacia della legge-base richiamata dal provvedimento. L'abbreviazione della proroga è necessaria al fine di far coincidere il regime tributario previsto dalla legge-base con le norme transitorie contemplate dai decreti delegati salvaguardando il principio della revisione generale dei regimi sostitutivi ai sensi dell'articolo 9 della legge delega per la riforma tributaria.

Dopo un intervento del deputato Macchiavelli, che raccomanda al Governo il massimo impegno per il riordinamento del catasto, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei, si associa alle proposte del relatore.

La Commissione, assunto come testo base quello della proposta di legge n. 655, ne modifica l'articolo unico sostituendo, nella novella, le parole « quindici anni » con le parole « dodici anni », cosicché l'articolo unico risulta del seguente tenore:

« L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

” Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dodici anni dalla sua entrata in vigore ” ».

Il provvedimento n. 655 è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con l'assorbimento dei provvedimenti nn. 935 e 977.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente Macchiavelli, indi del Presidente Malfatti.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini, e per le finanze, Amadei.

Proposte di legge:

Belci e Marocco: Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (586);

Bologna: Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e di Gorizia (995);

(Parere della V Commissione).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Mazzarrino, illustrando favorevolmente le proposte di legge, ne propone il seguente testo unificato:

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 40 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni. La somma sarà ripartita in otto annualità di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980.

ART. 2.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il deputato Gastone ritiene necessario modificare la legge istitutiva del fondo di rotazione e propone la costituzione di un comitato ristretto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, dichiara che il Governo accetta il testo unificato proposto dal relatore che, spostando le decorrenze per gli stanziamenti e proponendo una copertura corretta corrisponde al testo che il Governo aveva in animo di presentare.

Il Presidente Malfatti, in mancanza degli emendamenti prospettati dal deputato Gastone, ritiene prematuro (trattandosi di provvedimenti assai semplici) procedere alla nomina di un comitato ristretto.

Su proposta del relatore Mazzarrino, conenziente il Governo la Commissione delibera all'unanimità, presenti i rappresentanti di tutti i gruppi, di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

Proposte di legge:

Venturoli e Raffaelli: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1183);

La Loggia e Frau: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1196);

(Parere della I Commissione).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Postal, dopo interventi dei deputati Cascio e Venturoli, la Commissione delibera all'unanimità dei gruppi, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ruffini, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, concernente variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione all'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dell'imposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie *(Parere della IV e della V Commissione)* (1402).

(Esame).

Il relatore Borghi illustra ampiamente la portata e le finalità del decreto. Intervengono il deputato Pavone, che preannuncia una serie di emendamenti intesi a sopprimere subito il monopolio sul sale; il deputato Sinasio, che chiede venga fissato nel testo normativo un termine inderogabile per l'abolizione del monopolio sul sale ed illustra due emendamenti, il primo inteso a ridurre alla tabella *F* l'importo spettante al monopolio per spese di distribuzione ed il secondo inteso all'applicazione della clausola per cui almeno il 40 per cento della distribuzione del monopolio sia riservato al sale prodotto nel Mezzogiorno; il deputato Spinelli che richiama l'esigenza di procedere tempestivamente alla ristrutturazione e potenziamento delle aziende di Stato in vista delle scadenze comunitarie; il deputato Vespignani che richiama la questione della intermediazione parassitaria per il settore del sale; il deputato Santagati che chiede impegni precisi per l'abolizione del monopolio sul sale.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Amadei, dichiara che il Governo è disposto a trasformare in una disposizione normativa, da introdurre nel disegno di conversione, l'impegno assunto in sede di relazione, per l'abolizione del monopolio di vendita del sale entro il 31 dicembre 1973.

I deputati Pavone e Sinesio dichiarano di non insistere sugli emendamenti preannunciati.

Il relatore Borghi propone quindi due emendamenti. L'uno, all'articolo 4, inteso ad introdurre il seguente comma:

« Il monopolio di vendita dei sali sarà abolito entro il 31 dicembre 1973 »; il secondo emendamento, alla tabella F, corregge tre errori materiali nella quarta colonna, relativa all'imposta sul valore aggiunto gravante sui sali, sostituendo gli importi 442, 680 e 838 rispettivamente con gli importi 453, 679 e 849.

Il deputato Santagati propone un sub emendamento al primo emendamento del relatore inteso a sostituire la parola « sarà » con la parola « è » e le parole « entro il 31 dicembre 1973 » con le parole « a far data dal 10 gennaio 1974 ».

La Commissione approva quindi, all'articolo 4 del decreto, dopo il primo comma, il primo emendamento Borghi con il subemendamento Santagati, cui il Governo si dichiara favorevole, nel seguente testo:

« È altresì abolito, a far data dal 1° gennaio 1974, il monopolio di vendita dei sali ».

La Commissione modifica quindi la tabella F secondo le indicazioni del relatore, sopra riportate, e conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea richiedendo contemporaneamente all'Assemblea stessa l'autorizzazione per il relatore a riferire oralmente ove non risulti tempestivamente possibile la stampa della relazione.

Il Presidente Malfatti si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (*Parere della IV Commissione*) (1403).

(Esame).

Il relatore Castellucci illustra ampiamente la portata e le finalità del decreto legge e ne raccomanda l'approvazione.

Intervengono i deputati: Santagati (che chiede chiarimenti circa i termini per i tributi aboliti); Gastone (che chiede al Governo impegni correttivi per quanto riguarda la soppressione di uffici); Pirolò (che preannuncia un emendamento inteso a prorogare i termini al 31 dicembre 1974).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Amadei, si dichiara disposto ad una proroga a tutto il 30 giugno 1974, e presenta al nome del Governo i seguenti emendamenti:

« All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali sono soppresse ».

« All'articolo 1 è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Sono altresì prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette Commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse ».

Dopo che i deputati Macchiavelli e Santagati hanno reiterato al Governo l'invito a far pervenire alla Commissione le circolari ed i materiali illustrativi predisposti dal Governo per l'applicazione dei decreti delegati, la Commissione modifica l'articolo 1 del decreto accogliendo gli emendamenti governativi sopra riferiti nonché l'emendamento Pirolò, subemendato dal Governo, che sostituisce, all'articolo 1, le parole « il 31 dicembre 1973 » con le parole « il 30 giugno 1974 ».

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea chiedendo contemporaneamente all'Assemblea stessa l'autorizzazione per il relatore a riferire oralmente.

Il Presidente Malfatti si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (*Parere della V e della XII Commissione*) (1256).

(Esame).

Il relatore Sanza illustra favorevolmente il disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Giovannini e Santagati, favorevoli al provvedimento, la Commissione, approvati gli articoli del dise-

gno di legge, conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea chiedendo contemporaneamente all'Assemblea stessa l'autorizzazione per il relatore a riferire oralmente ove non risulti tempestivamente possibile la stampa della relazione.

Il Presidente Malfatti si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 14. — *Presidenza del Presidente PANDOLFI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Amadei.

Disegno di legge:

Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (Parere alla XII Commissione) (1140).

Su proposta del Presidente Pandolfi e dopo interventi dei deputati Giovannini e Santagati, la Commissione dichiara che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento suggerendo alla Commissione di merito di impegnare il Governo ad una rielaborazione organica dei sistemi e dei criteri di finanziamento a medio termine al commercio.

Proposta di legge:

Senatori Bonaldi, Bartolomei ed altri: Proroga della autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (Testo unificato dalla VI Commissione del Senato) (Parere alla I Commissione) (1357).

Su proposta del Presidente Pandolfi la Commissione dichiara che nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente MAGRI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

Disegno di legge:

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1145).

(Discussione e approvazione)

Il relatore Bodrito illustra favorevolmente il disegno di legge, che raddoppia l'indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie. Ritiene che tale indennizzo debba estendersi anche in caso di incidenti avvenuti a terra. Intervengono nella discussione il deputato Mauro Silvano Lombardi, il quale ritiene insufficienti le misure dell'indennizzo fissate dal disegno di legge e concorda con il relatore per quanto riguarda la estensione agli incidenti a terra; il sottosegretario Lattanzio, il quale condivide le osservazioni del relatore e a tale proposito presenta un emendamento a nome del Governo, considerato che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge sono sufficienti per tale estensione.

Il deputato D'Auria si dichiara favorevole all'emendamento del Governo, mentre per quanto riguarda l'aumento della misura dell'indennizzo ritiene che essa debba essere successivamente adeguata in un provvedimento organico.

La Commissione quindi approva, con lo emendamento del Governo, gli articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è approvato a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MAGRI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (1005);

Durand de la Penne: Revisione dell'inquadramento economico dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (4);

Cascio: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, per quanto riguarda l'inquadramento economico relativo ai sottufficiali dell'esercito, della marina militare, dell'aeronautica militare e dei corpi di polizia (101);

De Lorenzo Giovanni e Guarra: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo inquadramento economico relativo ai sottufficiali dell'esercito, della marina militare, dell'aeronautica militare e dei corpi di polizia, nonché dei militari di truppa dei corpi di polizia ed assimilati (144);

Boffardi Ines: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo inquadramento economico relativo ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia (191);

Ciccardini: Modifica del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e dell'articolo 30 della legge 3 agosto 1961, n. 833, concernenti lo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa (228);

Buffone: Modifica all'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dello esercito, della marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni (244);

Tocco: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, per quanto riguarda l'inquadramento economico relativo ai sottufficiali dell'esercito, della marina militare, dell'aeronautica militare e dei corpi di polizia, nonché quello relativo ai graduati ed agenti degli stessi corpi di polizia (398);

Felici ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (893);

Gargano: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo (1147);

Cariglia ed altri: Miglioramenti retributivi in favore dei sottufficiali dell'esercito, della marina militare, dell'aeronautica militare e dei corpi di polizia (1179).

(Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il deputato Mauro Silvano Lombardi esamina ampiamente i problemi del reclutamento e dell'avanzamento dei sottufficiali in relazione alle esigenze di ammodernamento e di ristrutturazione delle forze armate, rilevando che il disegno di legge appare in proposito insufficiente. Ritene, quindi, che un Comitato ristretto possa esaminare i problemi connessi al disegno di legge per predisporre un testo organico.

Il deputato de Meo si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto purché questi concluda con celerità i suoi lavori. Il Sottosegretario Lattanzio, ricordato che il

disegno di legge all'esame della Commissione riproduce il testo presentato nella scorsa legislatura, si dichiara favorevole alla costituzione del Comitato ristretto per l'adeguamento del provvedimento alle nuove esigenze maturate nelle forze armate.

La Commissione, quindi, approva la proposta di costituzione del Comitato ristretto che risulta composto dal relatore Vaghi e dai deputati Lombardi Mauro Silvano, Tesi, de Meo, Lucchesi, Niccolai Giuseppe, Guadalupi, Giomo, Belluscio e Bandiera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza.

Disegno di legge:

Norme per il funzionamento dell'università italiana per stranieri di Perugia (866).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Spitella, richiamandosi alla propria relazione compiuta in sede referente, illustra favorevolmente il disegno di legge riservandosi una serie di emendamenti che meglio ne precisino il senso e la portata. Il Sottosegretario Caiazza, a nome del Governo, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa all'esame degli articoli ed approva senza modificazioni gli articoli 1, 2 e 3.

All'articolo 4 vengono approvati alcuni emendamenti rispettivamente del deputato Maschiella ed altri relativo all'inserimento nel Consiglio di amministrazione del Presidente della giunta regionale umbra e di un membro del Consiglio regionale; dei deputati Maschiella ed altri relativamente all'introduzione del Consiglio studentesco e alle prove e alle modalità di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati ai fini del comando presso l'Università per stranieri di Perugia; del relatore Spitella relativamente ai compiti, ai doveri e alla retribuzione del personale docente. Il Sottosegretario Caiazza si era dichiarato favorevole a tali emendamenti, ad eccezione dell'emenda-

mento Maschiella relativo al Consiglio studentesco per il quale si era rimesso alla Commissione. A seguito dell'accoglimento di tali emendamenti la Commissione approva l'articolo 4 nella seguente formulazione:

ART. 4.

Lo statuto dell'università italiana per stranieri contiene le norme relative:

a) alla disciplina dei corsi e ai titoli di studio che in essi si rilasciano, alle materie di insegnamento, al loro ordine e al modo in cui debbono essere impartite;

b) alla nomina, alla composizione e alla competenza degli organi di governo dell'università, di cui al precedente articolo 3; comunque lo statuto dovrà prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione del Presidente della Giunta regionale umbra e di un membro del Consiglio regionale della medesima regione;

c) all'elezione, alla composizione ed alle competenze del consiglio studentesco;

d) ai compiti e ai doveri del personale docente, alla retribuzione e ai compensi a qualsiasi titolo ad esso dovuti;

e) alle prove e modalità di accertamento cui debbono sottoporsi i laureati di cui al quarto comma dell'articolo 5 della presente legge;

f) all'organico e al trattamento economico del personale dipendente non insegnante.

Lo statuto proposto dal consiglio accademico e deliberato dal consiglio d'amministrazione, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Accogliendo alcuni emendamenti rispettivamente dei deputati Biasini e Spitella, tendenti a dare una diversa formulazione al terzo comma dell'articolo 5, del deputato Maschiella al quarto comma e dei deputati Spitella e Maschiella interamente sostitutivo del sesto comma, sui quali il Sottosegretario Caiazza aveva espresso parere favorevole, la Commissione approva l'articolo 5 nella seguente formulazione:

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta dell'università italiana per stranieri, comanda annualmente presso la stessa università per lo svolgimento dei corsi ordinari almeno 25 insegnanti della quota prevista

dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma il numero dei comandi di cui all'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è elevato a 192.

Possono chiedere il comando presso l'università italiana per stranieri gli insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea.

Le domande sono esaminate dal consiglio accademico che sottopone gli aspiranti a prove di accertamento secondo modalità da esse stesse stabilite ed approvate preventivamente dal Ministero della pubblica istruzione. Le domande degli aspiranti prescelti sono inoltrate al Ministero della pubblica istruzione previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione.

I comandi sono disposti per un triennio. Gli insegnanti comandati possono rinunciare al comando per riprendere servizio nella scuola di provenienza anche prima della scadenza del triennio preavvisando l'università con almeno tre mesi di anticipo. L'università può, tuttavia, trattenere in servizio gli insegnanti che abbiano chiesto la cessazione del comando fino alla loro sostituzione.

I comandi sono prorogati alla scadenza del triennio, salvo richiesta dell'interessato o decisione negativa del consiglio accademico oppure del Ministero della pubblica istruzione, le quali possono intervenire all'inizio di ogni anno scolastico. Le decisioni negative del consiglio accademico devono essere motivate e sono impugnabili dinnanzi al consiglio di amministrazione.

Il servizio prestato dagli insegnanti presso l'università italiana per stranieri è valutabile a tutti gli effetti, anche ai fini del computo del periodo di effettivo insegnamento prescritto per partecipare al concorso a posti di preside.

Accogliendo un emendamento del relatore Spitella, tendente a dare una più sintetica formulazione alla seconda parte del primo comma dell'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nella seguente formulazione:

ART. 6.

I comandi degli insegnanti predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino allo scadere del triennio dalla data di decorrenza degli stessi comandi. Scaduto il triennio la

proroga avviene secondo quanto disposto dal precedente articolo 5.

Il consiglio d'amministrazione dell'università italiana per stranieri dispone, a carico del proprio bilancio, un compenso a favore degli insegnanti comandati in aggiunta al trattamento economico di cui essi godono commisurato alle prestazioni speciali ed aggiuntive ad essi richieste.

La Commissione approva senza modificazioni gli articoli 7 ed 8. L'articolo 9, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento suggerito dalla Commissione Bilancio, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 9.

All'onere di lire 460 milioni annui, costituito dal contributo ordinario di cui al precedente articolo 8, nonché alla spesa annua di lire 40 milioni, derivante dall'aumento dei comandi di cui al comma secondo del precedente articolo 6, si fa fronte, negli anni finanziari 1972 e 1973, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, concernente il fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 10 ed autorizza il Presidente al coordinamento del testo approvato.

Il disegno di legge viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente GUI.*

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1202).
(Esame e rinvio).

Il relatore Rognoni, dopo aver ricordato l'iter del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento e le varie posizioni che i gruppi assunsero in tale occasione, si sofferma sulle funzioni della Biennale di Venezia e, tra esse, ricorda particolarmente quelle rela-

tive ad attività interdisciplinari. Illustra quindi i singoli articoli della proposta di legge con particolare riguardo a quelli relativi alla struttura organizzativa dell'ente. Conclude affermando che lo statuto della Biennale previsto dal provvedimento in esame colma senza dubbio una lacuna, anche se evidentemente l'approvazione di progetti del genere non può esaurire la politica culturale di un paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Papa.

All'inizio della seduta il Presidente Biagioni comunica alla Commissione che i deputati Fioret, Erminero, Aliverti e Zanini hanno formalmente richiesto che il Ministro dell'industria illustri alla Commissione la situazione dell'industria Zanussi con particolare riferimento ai piani di ristrutturazione preannunciati dall'azienda. Ricordato che tale richiesta si aggiunge ad altra analoga presentata dal gruppo comunista nello scorso mese di dicembre, assicura la Commissione che saranno presi immediatamente gli opportuni contatti con il Ministro per dar corso a tali richieste.

Il deputato Servadei dichiara che il suo gruppo si associa alle iniziative annunciate e presenta a tal fine richiesta formale.

Disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma (*Parere della V Commissione*) (759).

(*Rinvio dell'esame*).

Il deputato Niccoli ricorda che il Ministro Ferri si era dichiarato disponibile per contatti informali al fine di pervenire ad una posizione unitaria sulle eventuali modifiche del disegno di legge in ordine alle questioni della regionalizzazione dell'ente e della distinzione delle sue funzioni in rapporto all'artigianato e alle piccole industrie.

Dopo che il deputato Servadei ha ricordato che anche nella passata legislatura fu rilevata

l'esigenza prospettata dal deputato Niccoli anche in rapporto alla possibilità del passaggio del disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa, il Sottosegretario Papa ribadisce la favorevole disposizione del Governo a discutere i problemi sollevati.

Il Presidente Biagioni rinvia quindi la discussione per consentire al relatore ed ai rappresentanti di gruppo di esperire gli auspicati contatti con il Ministro e con i dirigenti dell'ENAPI.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,5.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 10,5. —
Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Papa.

Disegno di legge:

Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Parere della IV e della V Commissione*) (868).

(*Discussione e rinvio*).

Il relatore Aiardi dopo essersi richiamato alla sua relazione svolta in sede referente nella seduta del 29 novembre 1972, fa presente che i contatti tra i rappresentanti di gruppo deliberati nella precedente seduta non hanno apportato ad una formulazione unitaria degli emendamenti.

Il deputato Milani, prendendo la parola in sede di discussione generale, si ricollega al suo intervento della precedente seduta per osservare che sarebbe forse più opportuno ovviare alle difficoltà denunciate con un congruo aumento del personale centrale addetto alla redazione del bollettino e per esprimere il timore che le camere di commercio non siano in grado di esperire un lavoro, come quello della pubblicazione integrale degli atti, che ha già messo in difficoltà l'amministrazione centrale. Ritiene poi che la pubblicità degli atti delle società per azioni costituisca un punto non secondario della riforma generale di tali società e vada quindi inserita nel relativo provvedimento. Il suo gruppo è anche contrario ad attribuire nuovi compiti alle camere di commercio, la riforma delle quali in senso regionalistico è riconosciuta urgente anche dal Ministro. A suo avviso, infine, la pubblicazione degli atti delle cooperative è trattata nel disegno di legge in modo improprio e vessatorio.

Il deputato Aliverti, pur riconoscendo che talune osservazioni del deputato Milani hanno

concreto fondamento, ricorda la situazione di totale disfunzione in cui oggi si trova l'organo preposto alla pubblicazione del BUSA. A suo avviso le camere di commercio hanno già dimostrato di assolvere lodevolmente ai compiti di pubblicazione che in altri campi sono a loro attribuiti; del resto il provvedimento non pregiudica minimamente la riforma di tali organismi che è in stato di già avanzata elaborazione presso il Ministero. Ritiene quindi che il disegno di legge debba essere sollecitamente approvato, pur con tutti i possibili miglioramenti.

Il deputato Mammi si dichiara d'accordo con il deputato Aliverti, esprimendo però talune perplessità in ordine al fatto che lo sdoppiamento centrale e regionale della pubblicazione possa costituire un aggravio burocratico e alla possibilità che le camere di commercio non siano strutturalmente in grado di esperire i nuovi compiti.

Il Sottosegretario Papa ribadisce che il provvedimento ha la limitata finalità di adempiere ad alcune disposizioni di legge ed alla direttiva comunitaria, eliminando le difficoltà burocratiche che si sono accumulate presso gli organi centrali del Ministero. Non sarebbe possibile superare tali difficoltà attraverso assunzioni straordinarie, che richiederebbero stanziamenti molto più consistenti. Le camere di commercio, del resto, hanno sempre bene assolto ai compiti cui sono state chiamate. Ribadisce che il Governo è disponibile ad accogliere il primo emendamento presentato dal deputato Milani che dispone la pubblicazione integrale sul bollettino nazionale degli atti e fatti delle società quotate in borsa.

Il Presidente Biagioni, dichiarata chiusa la discussione generale, rinvia l'esame degli articoli ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 10,30. —
Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Papa.

Disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (*Parere alla VI Commissione*) (1256).

Il relatore Biagioni illustra brevemente le finalità del provvedimento e spiega alla Com-

missione i motivi per cui è stato posto all'ordine del giorno all'ultimo momento.

Il deputato Milani formula talune osservazioni critiche sul reiterato ricorso alla deroga, sul funzionamento puramente formale della Commissione parlamentare consultiva prevista dalla legge delega, e su talune scorrettezze formali e sostanziali contenute nella relazione ministeriale che introduce il provvedimento.

Dopo che il deputato Aliverti ha espresso il suo accordo con il relatore, e che il Sottosegretario Papa ha preso atto dei rilievi critici fatti alla relazione ministeriale, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Proposta di legge:

Bianchi Fortunato ed altri: Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole (Parere della XII Commissione) (323).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Sottosegretario de' Cocci, fornendo i chiarimenti richiesti dal deputato Gramegna nella precedente seduta, precisa che la procedura di riscossione potrà essere usata soltanto per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; e che l'approvazione ministeriale della convenzione per la riscossione dei contributi risponde unicamente all'intento di garantire il corretto adempimento dei compiti di istituto degli enti previdenziali.

Il deputato Armato ritiene inopportuno escludere il settore agricolo, mentre chiede che si specifichi con chiarezza che si tratti delle organizzazioni a carattere nazionale fornite di effettiva e maggiore rappresentatività.

Il Presidente Zanibelli ricorda che per il settore agricolo sono già in vigore convenzioni analoghe per la riscossione dei contributi sindacali ad opera dello SCAU: in ogni caso, ferma restando la relativa disciplina, sembra op-

portuno sopprimere l'inciso contenuto nella proposta di legge che esclude l'applicazione delle nuove norme al settore agricolo.

Il deputato Fortunato Bianchi insiste per l'approvazione del provvedimento, con la precisazione già effettuata dal Governo in ordine alla natura delle associazioni sindacali a carattere nazionale cui il provvedimento si riferisce; circa il settore agricolo, si potrebbe trovare una diversa formulazione che, facendo salva la disciplina vigente, non escluda la possibilità di applicare la nuova nel settore stesso.

Il deputato Giovanardi concorda sulla necessità di estendere alle categorie agricole le disposizioni in esame.

Il deputato Gramegna si dice d'accordo sull'estensione del congegno di riscossione a tutti i settori, ciò che rende opportuna la soppressione dell'inciso che esclude il settore agricolo dall'ambito del congegno stesso. Prende atto della dichiarazione del Governo sull'interpretazione dell'espressione « associazioni sindacali a carattere nazionale », ma resta perplesso circa l'approvazione discrezionale, da parte del Ministero, delle convenzioni. Peraltro, per accelerare l'approvazione della proposta di legge, non muoverà opposizione.

Il relatore Borra conviene sulla precisazione governativa in ordine al carattere delle associazioni sindacali e sulla esplicita estensione al settore agricolo.

Anche il sottosegretario de' Cocci si dice d'accordo su tale soppressione, che, tuttavia, non deve significare abrogazione delle speciali disposizioni che già oggi consentono allo SCAU la riscossione dei contributi sindacali nel settore agricolo. Aggiunge che l'approvazione ministeriale delle convenzioni non vuole incidere minimamente sulla libertà dei sindacati, ma attiene soltanto agli istituti vigilati.

La Commissione, successivamente, approva un emendamento suppressivo dell'esclusione del settore agricolo; approva, altresì, un emendamento Zanibelli inteso a specificare che le convenzioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero ai soli fini dell'accertamento della rispondenza ai compiti istituzionali e alle esigenze obiettive degli enti, dopo che il deputato Armato, convenendo con l'emendamento stesso, ha ritirato altro suo emendamento in argomento. Su proposta del deputato de Vidovich, viene precisato che in sede di approvazione della convenzione il Ministero curerà il rispetto della norma dello statuto del lavoratore la quale esige tutela della segretezza nella riscossione dei contributi.

La Commissione quindi vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico della proposta di legge e con il titolo « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali ».

Disegno di legge:

Provvidenze a favore delle vedove dei lavoratori dello spettacolo trucidati alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (1111).

(Discussione e approvazione).

Il deputato Del Pennino riferisce brevemente, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, il quale costituisce un doveroso riconoscimento ai familiari dei martiri delle Fosse Ardeatine. Peraltro, desidera ricevere assicurazioni dal Governo sul fatto che non si verificano ulteriori casi di soggetti rimasti esclusi da tutela previdenziale. Invita, dunque, il Ministero a provvedere sollecitamente a definire il quadro della situazione.

Il deputato Gramegna ricorda che già al Senato il gruppo comunista ha chiesto che si accertasse se vi fossero casi analoghi, affinché si provvedesse ad estendere la tutela in base ad una imprescindibile esigenza di giustizia. Ciò premesso si dichiara d'accordo col disegno di legge.

Il deputato Maurizio Monti, dichiarato il suo consenso, chiede se vi siano in sospeso altre analoghe questioni.

Il deputato de Vidovich dichiara il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale al disegno di legge, che sana una delle carenze legislative relative al risarcimento delle vittime della guerra. Fa voto, altresì, che tutte le categorie di vittime ed i loro congiunti possano trovare un giusto riconoscimento legislativo delle loro esigenze.

Il sottosegretario de' Cocci invita la Commissione a dare la sua sollecita approvazione, dicendosi convinto della necessità di una soluzione completa del problema. Il Ministero sta procedendo all'indagine richiesta. Invita i deputati di tutti i gruppi a fornire eventuali elementi in loro possesso.

Successivamente, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico del disegno di legge nel testo del Senato.

Alla fine di seduta, il deputato Armato sollecita il Governo a fornire alla Commissione comunicazioni sulla puntualità nella liquidazione dei recenti aumenti delle pensioni INPS,

sulla vertenza metalmeccanici e sulla ristrutturazione e gli aumenti degli assegni familiari.

Il deputato Gramegna chiede al Governo notizie circa la liquidazione degli aumenti pensionistici, facendo rilevare, in particolare, i gravi ritardi che si registrano a danno dei lavoratori agricoli. Ricorda, inoltre, che il Governo si era impegnato a riferire sull'andamento dei rinnovi contrattuali: è dunque urgente che esso illustri alla Commissione i suoi propositi circa la vertenza metalmeccanici.

Il deputato Borra chiede una riunione della Commissione, eventualmente insieme con le Commissioni bilancio e industria, sulla situazione della Zanussi.

Il deputato de Vidovich, associandosi alla richiesta di comunicazioni del Governo sulla vertenza metalmeccanici, prospetta l'opportunità di ascoltare anche i rappresentanti delle quattro federazioni interessate e quelle degli imprenditori.

Il Presidente Zanibelli osserva che era sua intenzione convocare una seduta della Commissione per discutere con il ministro e con il direttore generale dell'INPS il problema della tempestività delle liquidazioni pensionistiche. Assicura che sottoporrà all'Ufficio di presidenza della Commissione le questioni sollevate, unitamente a quella della situazione dei lavoratori a domicilio dopo l'introduzione dell'IVA, sollecitata anche in una interrogazione dall'onorevole Luciana Sgarbi Bompani.

La onorevole Tina Anselmi chiede che venga posta all'ordine del giorno la proposta di legge Zanibelli ed altri sulla diminuzione dei contributi previdenziali per i lavoratori domestici, n. 1164.

Il deputato Garbi sollecita lo svolgimento di interrogazioni sulle aziende Geloso e Superbox di Milano.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 9,50. —
Presidenza del Presidente RAMPÀ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, Spadola.

Proposte di legge:

D'Aniello ed altri: Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 32 (583);

Macchiavelli ed altri: Riconoscimento di Enti ospedalieri per gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e dell'ospedale israelitico di Roma (597).

(Esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

Il relatore D'Aniello rileva che dalla normativa riguardante gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono emarginati gli enti acattolici richiamati nelle proposte di legge in esame, enti che pure svolgono assistenza ospedaliera. Infatti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono essere solo quelli di confessione cattolica che abbiano ottenuto il riconoscimento civile di persona giuridica, già tale in base al diritto canonico. Tuttavia la natura ecclesiastica degli ospedali evangelici risulta dal riconoscimento dei vari enti che con essi hanno rapporto, ivi compreso il Ministero della sanità. Ricorda che in data 6 febbraio 1968 la Camera, con un ordine del giorno impegnava il Governo a disporre che i predetti ospedali venissero regolati, nelle norme regolamentari della legge n. 132, dal regime giuridico amministrativo previsto dagli statuti loro propri; è legittimo perciò che detti enti desiderino essere eretti in ente ospedaliero. Conclude proponendo di adottare come testo base la proposta n. 583 (con un emendamento inteso ad inserire all'articolo 2 la presenza di un rappresentante degli enti locali nel consiglio di amministrazione) e di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Il deputato Venturoli osserva che l'equiparazione agli enti ospedalieri in presenza del mantenimento di una gestione privatistica per questi enti, suscita problemi che vanno adeguatamente approfonditi. Propone quindi di nominare un Comitato ristretto che studi eventuali modifiche da apportare alle proposte in esame.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina condivide la proposta di nominare un Comitato ristretto.

Il deputato Mariotti, dopo aver invitato a non abusare del ricorso ai comitati ristretti, esprime riserve sulla possibilità di accordare agli enti in questione i vantaggi degli enti ospedalieri, conservando loro un tipo di gestione privatistica.

Il deputato Cortese formula riserve in merito all'articolo 5, osservando che il personale

impiegato in questi enti, non avendo superato concorsi e prove di idoneità, non potrebbe essere automaticamente immesso in ruolo.

Il relatore D'Aniello replica brevemente agli intervenuti, rilevando che molte delle riserve espresse sono state superate per esempio per le case di cura private e che non vi è pericolo di arbitrarie estensioni dei riconoscimenti concessi in quanto questi riguardano esclusivamente gli enti evangelici.

Dopo che il sottosegretario Spadola ha dichiarato di aderire alla proposta di nominare un Comitato ristretto, il Presidente Rampa avverte che tale Comitato potrà riunirsi fin dalla prossima settimana e si riserva di designarne i componenti.

Proposta di legge:

Cortese ed altri: Concessione di un contributo straordinario di 50 milioni per l'organizzazione in Roma del XVIII Congresso biennale dell'*International College of Surgeons* (Congresso internazionale di chirurgia) (478).

(Esame e rinvio).

Il relatore Allocca osserva che, malgrado il Congresso abbia già avuto luogo, la concessione del contributo straordinario si giustifica in vista sia delle spese da affrontare per la pubblicazione degli atti, sia per assicurare i mezzi per l'ulteriore sviluppo delle ricerche scientifiche avviate dal Congresso. Conclude proponendo alla Commissione di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Dopo che il deputato La Bella si è dichiarato favorevole a tale proposta, il deputato Mariotti sottolinea l'anomalia giuridica rilevabile nella concessione del contributo dopo che il Congresso ha già avuto luogo, quindi senza una sicura conoscenza dell'uso che si farà dei fondi concessi.

Il deputato Cortese ricorda che il provvedimento era già in avanzato stato di discussione quando sopravvenne l'anticipato scioglimento delle Camere, e sottolinea la situazione ampiamente debitoria in cui ci si è venuti a trovare, avendo le spese di organizzazione superato le previsioni.

Dopo una breve replica del relatore Allocca, il sottosegretario Spadola precisa che il Governo è favorevole al provvedimento purché il contributo sia indirizzato allo scopo della pubblicazione degli atti e al susseguente sviluppo della ricerca scientifica intrapresa.

Il Presidente Rampa invita il relatore, alla luce dei rilievi emersi nel dibattito, a studiare opportuni emendamenti utili a consentire il

superamento delle perplessità manifestate da alcuni oratori e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente RAMPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Spadola.

Disegno e proposte di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (*Approvato dal Senato*) (934);

Pellicani Giovanni ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (783);

Achilli ed altri: Nuove norme per Venezia (1195);

(*Parere alla IX Commissione*).

Il relatore Sisto esordisce illustrando la particolare situazione di Venezia, collegata sia al tipico modello urbanistico che la caratteristica, sia a specifiche esigenze socio-economiche che appaiono di grande complessità e di difficile soluzione. Osserva che l'aspetto preminente che interessa la Commissione sanità riguarda il problema della tutela dell'ambiente e della difesa dagli inquinamenti. Sotto questo profilo i provvedimenti in discussione propongono soluzioni diverse tra loro, soprattutto per quanto riguarda il ruolo degli enti locali (regioni, province, comuni) sia per il tipo di sviluppo economico che intendono promuovere. Contesta tuttavia l'osservazione secondo cui il disegno di legge vorrebbe la deindustrializzazione di Venezia, poiché si vuole invece realizzare la riconversione delle industrie, nell'ambito di una valida programmazione comprensoriale. Un rilievo importante riguarda a suo giudizio la scarsa presenza del Ministero della sanità negli organismi preposti alla tutela contro gli inquinamenti dell'aria e dell'acqua. Analizza sotto questo aspetto vari articoli del disegno di legge e si sofferma inoltre sulla necessità di prevedere anche un intervento di strutture, come i laboratori di igiene e profilassi, che possono efficacemente operare contro gli inquinamenti.

Concludendo ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere parere favorevole sul disegno di legge, accompagnandolo con opportune osservazioni perché: sia ampliato l'ambito di azione degli enti locali; siano forniti strumenti e fondi adeguati contro l'inquinamento delle acque; sia coperto nel comitato

del CIPE anche il Ministro della sanità; siano meglio precisate le iniziative antinquinamento di cui agli articoli 9 e 10.

Propone inoltre di esprimere parere favorevole anche sulle proposte nn. 783 e 1195 limitatamente alle parti che riguardano la difesa dell'ambiente e della salute.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

In fine di seduta il deputato Mariotti ricorda che vi era l'impegno a mettere all'ordine del giorno la sua proposta di legge di riforma sanitaria, nel caso in cui il Governo non avesse provveduto a presentare tempestivamente al Parlamento un disegno di legge sulla materia.

Il deputato Di Gioia rileva che su questo argomento vi è una interrogazione del gruppo comunista intesa ad ottenere che il Ministro della sanità riferisca alla Commissione in merito agli orientamenti del Governo sulla riforma sanitaria.

Il deputato Triva si associa al richiamo fatto dal deputato Mariotti, perché sia messa all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge n. 352.

Il Presidente Rampa precisa che ha preso contatti con il ministro Gaspari per invitarlo a riferire quanto prima alla Commissione sulle linee di impostazione del preannunciato disegno di legge di riforma sanitaria.

Il Presidente avverte inoltre che data la chiusura anticipata dei lavori della Camera in questa settimana le riunioni delle Commissioni previste per la giornata di domani sono rinviate: pertanto, la seduta congiunta delle Commissioni XII industria e XIV sanità, già fissata per giovedì 18 gennaio, è rinviata a data da destinarsi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Indagine conoscitiva sui problemi sanitari connessi all'installazione di nuove centrali termoelettriche.

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente RAMPA.* — Intervengono il presidente dell'ENEL, Di Cagno e il direttore generale dell'ENEL, Angelini.

La Commissione dà inizio all'indagine conoscitiva ascoltando il presidente dell'ENEL, Di Cagno e il direttore generale dell'ENEL, Angelini, che riferiscono in ordine ai problemi connessi all'installazione di nuove centrali termoelettriche, soffermandosi sui rapporti tra

produzione di energia elettrica e inquinamento dell'ambiente.

Intervengono per chiedere notizie e chiarimenti i deputati D'Aniello, D'Alema, Messeni Nemagna e Maschiella.

Il Presidente Rampa ringrazia quindi gli intervenuti, precisando che la Commissione si riserva di ascoltare nuovamente i rappresentanti dell'ENEL in una successiva seduta per ulteriori informazioni e notizie che apparisse utile acquisire.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973, ORE 17,30. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

Il Presidente Carraro, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle 17,30, è ripresa alle 18,30).

Il Presidente Carraro dà lettura di una lettera con la quale il senatore Vincenzo Gatto gli comunica le sue dimissioni dall'ufficio di segretario della Commissione, motivando la sua decisione con il profondo dissenso che egli nutre sull'interpretazione da parte del Presidente del ruolo del Consiglio di Presidenza che, fra l'altro, non è stato mai riunito.

Il Presidente Carraro desidera riconfermare al senatore Vincenzo Gatto ed a tutta la Commissione il suo fermo convincimento che — in assenza di alcuna disposizione nella legge istitutiva sull'organo « Consiglio di Presidenza » e sui suoi compiti — l'attribuzione al collegio costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai Segretari di poteri eccedenti quelli meramente ordinatori circa la programmazione delle sedute e dei lavori (i soli poteri che vengano attribuiti dalle norme regolamentari agli uffici di Presidenza delle Commissioni parlamentari) comporterebbe l'espropriazione dei poteri conferiti dalla legge istitutiva, e dalla Costituzione ai singoli componenti della Commissione di inchiesta. D'altra parte, avendo fino ad ora, quest'ultima, di volta in volta, stabilito essa stessa la data e l'ordine del giorno delle sue sedute, non si è

profilata mai l'opportunità di convocare il collegio suddetto.

Dopo aver ricordato, a proposito di talune affermazioni fatte dal senatore Vincenzo Gatto sulla stampa che, sin dalla fine del mese di ottobre, egli ebbe a proporre alla Commissione un intenso programma di lavoro che fu confortato dall'approvazione dei colleghi — programma la cui attuazione avrebbe consentito alla Commissione stessa di portare a compimento il compito assegnatole dalla legge istitutiva, se essa non ne fosse stata, nel frattempo, distolta dalle note polemiche originate da fatti certamente a lui non imputabili — il Presidente Carraro dichiara che non gli sembra che, di fronte alla gravità degli obiettivi che la legge istitutiva ha assegnato alla Commissione, sia buon metodo quello di isterirla l'attività in polemiche personali. Occorre, prosegue il Presidente Carraro, che la Commissione ripensi al suo metodo di lavoro sia in ordine alla valutazione del materiale raccolto sia in ordine al conseguimento degli obiettivi suddetti: esaminare la genesi e le caratteristiche del fenomeno mafioso e proporre le misure per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause.

Il Presidente Carraro conclude dichiarando che egli ha compiuto ogni sforzo per giungere, in assolvimento del compito assunto nella seduta del 7 dicembre scorso, ad una soluzione che consentisse alla Commissione di proseguire nella maniera più rapida e seria lo svolgimento del suo lavoro. Non essendo stati questi sforzi coronati da successo, si vede costretto a demandare alla Commissione stessa le decisioni che riterrà opportuno adottare.

Il senatore Vincenzo Gatto, dopo aver ribadito il significato politico delle sue dimissioni dall'ufficio di Segretario della Commissione, prende atto del fallimento della missione del Presidente Carraro e preannuncia le dimissioni dalla Commissione dei Commissari del suo Gruppo, che intendono così richiamare alla loro responsabilità tutti gli altri Gruppi per impegnarli a favorire una soluzione che consenta alla Commissione di riprendere e portare a termine i propri lavori.

Il senatore Lugnano, dato atto al Presidente Carraro della paziente opera di mediazione svolta, preannuncia le dimissioni dalla Commissione dei Commissari del suo gruppo, dando ad esse il significato di un atto di responsabilità e di chiarezza politica reso necessario dalla situazione di disagio creata nella Commissione dalla presenza del deputato Matta e dall'atteggiamento della DC in tutta la vicenda.

Il Presidente Carraro comunica di aver avuto notizia che il senatore Varaldo si è, a sua volta, dimesso dalla Commissione.

Il senatore Pinto, nel dare anch'egli la notizia delle proprie dimissioni dalla Commissione, dichiara che il suo Gruppo proporrà che siano trasmessi al Parlamento tutti gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione stessa, che, a suo giudizio, sono sufficienti per lo studio di soluzioni adeguate alla lotta contro il fenomeno mafioso.

Il deputato Terranova dichiara di condividere la posizione dei Commissari comunisti e preannuncia anch'egli le sue dimissioni dalla Commissione, auspicando al tempo stesso la ricostituzione della medesima in vista di una rapida conclusione dei suoi lavori.

Il senatore Bertola, dopo aver dato atto al Presidente Carraro dell'impegno profuso nell'organizzazione dei lavori della Commissione, preannuncia le dimissioni dei Commissari della DC ed auspica che esse valgano a sbloccare una situazione per la quale, comunque, nessuna responsabilità può essere addebitata al suo partito. Si augura, inoltre, che la ricostituita Commissione possa adempiere i propri compiti istituzionali e resista, così, ad ogni tentazione di perseguire, attraverso la

propria attività di indagine, singoli partiti o determinati uomini politici.

Il deputato Giuseppe Niccolai, rilevata in seno alla attuale Commissione l'esistenza di alcune tendenze volte a creare ostacoli e difficoltà che ne hanno determinato la paralisi, manifesta l'intenzione del proprio Gruppo di investire il Parlamento della soluzione della gravissima crisi in cui la Commissione stessa è caduta.

Il deputato Nicosia dichiara che i Commissari del MSI-Destra Nazionale non intendono dimettersi dalla Commissione per non assumersi la responsabilità di un possibile affossamento dell'inchiesta sul fenomeno mafioso. Auspica che, anche dopo la sostituzione dei Commissari dimissionari, non abbiano a verificarsi all'interno della ricostituita Commissione spaccature di carattere politico che impedirebbero il serio svolgimento dei lavori della medesima.

Al termine del dibattito, il Presidente Carraro dichiara che, al fine di facilitare la delicata opera che i Presidenti delle Camere, a seguito delle vicende odierne, dovranno svolgere per la ricostituzione della Commissione, rassegnerà anch'egli le sue dimissioni dalla Commissione stessa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali)

Giovedì 18 gennaio, ore 9,30.

Comunicazioni del Governo sulla questione
Montedison.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 24 gennaio, ore 16,30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali)

Comitato per il controllo finanziario.

Giovedì 25 gennaio, ore 9,30.

Comunicazioni del Presidente.

RELAZIONI PRESENTATE

*V Commissione permanente (Bilancio e
Programmazione — Partecipazioni statali):*

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente
autonomo di gestione per le aziende termali
- EAGAT (675);

— Relatore: Carenini;

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM
- Ente partecipazioni e finanziamento indu-
stria manifatturiera (677);

— Relatore: Carenini.

*III Commissione permanente (Affari
esteri):*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo re-
cante modifiche alla Convenzione fra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlan-
da del Nord intesa ad evitare le doppie im-
posizioni e ad impedire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito (Londra, 4 lu-
glio 1960), concluso a Londra il 28 aprile
1969 (955);

— Relatore: Salvi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 17
di giovedì 18 gennaio 1973.*